

## **RADIOAMATORI**

Normativa di riferimento: - D.P.R. 1214/66 - D.P.R. 156/73 - D.L.vo 259/03

Patente di operatore di stazione di radioamatore

Autorizzazione generale per l'esercizio di stazione di radioamatore

## **PATENTI DI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE**

Ai sensi del D.M. 21 luglio 2005 sono unificate nell'unica patente di classe A e vengono rilasciate dagli Ispettorati territoriali a seguito del superamento degli esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1214/66. Esse sono rilasciate in applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 in base alla quale le Amministrazioni dei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima raccomandazione rilasciano patenti "HAREC" (Harmonised Amateur Radio Examination Certificates)

## **ESAMI**

Gli esami per il conseguimento della patente, in conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02, consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al suballegato D dell'allegato 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla

Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.

La domanda di ammissione agli esami deve pervenire, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato 26 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno.

## **ESONERO DALLE PROVE DI ESAME PER PATENTE DI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE**

Da tutte le prove sia teoriche che pratiche per chi è in possesso dei seguenti documenti rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni:

- 1) Certificato di radiotelegrafista di 1<sup>a</sup> classe;
- 2) Certificato di radiotelegrafista di 2<sup>a</sup> classe;
- 3) Certificato speciale di radiotelegrafista
- 4) Diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato;

Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) Certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni;
- 2) Laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
- 3) Diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

## **RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE**

Il rinnovo dell'autorizzazione generale si consegue tramite la presentazione o l'invio della dichiarazione di cui al sub allegato A1 dell'allegato 26 del d.l.vo 259/03 e deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Il richiedente è tenuto a conservare copia della dichiarazione che deve essere esibita a richiesta degli organi competenti. Detta autorizzazione ha validità non superiore a 10 anni, infatti l'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore; nel computo è compreso anche l'anno in cui viene fatta la richiesta.

L'inoltro di tale dichiarazione, già efficace e perfezionata in base all'istituto del silenzio assenso ( dal momento della presentazione o nel caso di invio dal ricevimento del cartellino della raccomandata A.R.) è considerato titolo sufficiente per l'impianto e l'esercizio della stazione e **tiene luogo della licenza di esercizio**. Conseguentemente l'Ispettorato Territoriale non è tenuto a lasciare alcuna certificazione.

**La licenza scaduta o prossima alla scadenza va consegnata e rimane acquisita agli atti.**

## **CONTRIBUTI**

Il contributo per esame per il conseguimento del titolo di abilitazione all'espletamento del servizio di radioamatore è fissato in euro 25,00

Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'attività di cui all'art. 1 comma 1 dell'allegato 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

## **LIMITE DI POTENZA**

Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con la seguente potenza massima, definita come potenza di picco (p.e.p.) cioè di potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante il ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione:

fisso o mobile/portatile 500 W